

Regio Decreto che determina le norme per la formazione e pubblicazione della Carta geologica d'Italia.

15 giugno 1873

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

#### ERE ED' H'H'AL MA

Visto il Decreto Reale in data 15 dicembre 1867, n. 4113, col quale fu costituito il Comitato geologico; Sentito il Comitato stesso;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria

e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

La formazione e la pubblicazione della Carta geologica d'Italia sono affidate ad una Sezione del Corpo Reale delle Miniere sotto l'alta direzione scientifica del Comitato geologico, secondo le norme del presente Decreto.

## Art. 2.

Il Comitato geologico si radunerà in Roma presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e sarà convocato dal Ministro.

### Art. 3.

Spetta al Comitato geologico di deliberare sulla classificazione dei terreni formanti il suolo italiano, di provvedere alla formazione della serie dei colori e segni coi quali i terreni stessi verranno indicati sulla Carta, di accettare i lavori geologici presentati per la pubblicazione e di decidere intorno ai lavori da pubblicarsi.

### Art. 4.

La Sezione del Corpo Reale delle Miniere, di cui all'articolo 1, costituisce l'Ufficio geologico, il quale si compone di Ingegneri e di Aiutanti-geologi.

### Art. 5.

Per essere nominato Ingegnere-geologo è necessario:

1° Aver ottenuto il diploma d'Ingegnere in una

delle Scuole d'applicazione del Regno;

2º Aver compiuto il corso speciale d'Ingegnere delle Miniere nella scuola estera che verrà designata dal Comitato;

3º Aver compiuto un anno di tirocinio pratico nel Geological Survey di Londra od in altro Istituto estero designato dal Comitato.

### Art. 6.

Per essere nominati Aiutanti-geologi è necessario esser laureati in scienze naturali, ed in difetto:

Aver ottenuto la licenza in un Istituto tecnico del Regno ed aver sostenuto un esame di geologia e di scienze affini in una delle Scuole speciali del Regno.

# Art. 7.

All'Ufficio geologico sarà annesso uno speciale gabinetto, nel quale verranno disposti e classificati i minerali, i fossili e le rocce raccolte nei lavori di campagna.

Saranno del pari riuniti al gabinetto i libri, le carte e gl'istrumenti esistenti in Firenze presso il Comitato geologico.

# Art. 8.

Per i lavori di campagna e per quelli d'ufficio, da cseguirsi dagl'Ingegneri e dagli Aiutanti-geologi, saranno osservate le istruzioni approvate dal Comitato geologico.

### Art. 9.

Ogni foglio pubblicato sarà vidimato dal Capo dell'Ufficio geologico e porterà il nome degli operatori che eseguirono il rilevamento. Così verrà pur fatto per la pubblicazione delle descrizioni sommarie.

#### Art. 10.

Il Ministro potrà incaricare del rilevamento di speciali regioni quei Geologi i quali con precedenti lavori si acquistarono fama di buoni operatori.

### Art. 11.

È sciolta la Commissione per la raccolta dei prodotti minerali ad uso edilizio e decorativo, stata istituita con Decreto Reale in data 24 marzo 1872, e le attribuzioni della medesima sono conferite al Comitato geologico.

#### Art. 12.

I materiali raccolti dalla suddetta Commissione faranno parte della collezione dell'Ufficio geologico.

#### Art. 13.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio è incaricato di emanare le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 15 giugno 1873.

#### VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 23 giugno 1873 Vol. 70 Atti del Governo a c. 18. AYRES.

(Luogo del sigillo)
V. Il Guardasigilli
DE FALCO.

CASTAGNOLA.